

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'imposta di fabbricazione sulla benzina è stata ridotta da lire 11.200 a lire 9.120 per quintale con il decreto-legge 16 maggio 1960, numero 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, e da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale con il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

Anche per effetto di tali riduzioni il prezzo della benzina è sceso da lire 135 al litro per il tipo « super » e da lire 125 al litro per il tipo « normale » in vigore dal 15 maggio 1959, rispettivamente a lire 106 ed a lire 96 per litro stabilito con decorrenza dal primo febbraio 1961, restando invariato per tutto il periodo successivo.

Nel frattempo i redditi sono, invece, notevolmente migliorati, compresi quelli di lavoro.

Dovendo far fronte alle esigenze finanziarie per la realizzazione del proprio programma, il Governo ha considerato che un ritocco all'imposta di fabbricazione sulla benzina si sarebbe appalesato compatibile con le attuali possibilità della richiesta e avrebbe contribuito, nel contempo, a stabilire quel sano equilibrio tra consumi e risorse disponibili che è anche garanzia di stabilità monetaria.

A detto ritocco si è, pertanto, provveduto con il decreto-legge 23 febbraio 1964, numero 25 col quale (articolo 1) la predetta imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono state aumentate da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

Uguale aumento è stato apportato allo stesso tributo gravante sugli idrocarburi aci-

clici saturi e naftenici, liquidi, trattandosi di prodotti che hanno l'identica tassazione della benzina in quanto possono sostituirla nell'uso di carburazione, da soli e soprattutto in miscela con essa.

Allo scopo di mantenere la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) è stata pure parallelamente aumentata da lire 885 a lire 1.068,50 per quintale d'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel J P 4 », destinati all'Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario è stata, infine, aumentata da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravante sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Gli altri articoli del provvedimento — adottato mediante decreto-legge per la ben nota necessità di evitare, mediante l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella misura precedente e per stabilire sanzioni a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

Del decreto-legge suindicato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627, che modifica l'imposta di fabbricazione sulla benzina;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) è aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 6), della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per il prodotto denominato « jet fuel JP 4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 885 a lire 1.068,50 per quintale relativamente al quantitativo ecce-

dente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO, TREMELLONI, GIOLITTI, COLOMBO,
ANDREOTTI, REALE, MEDICI, MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE